

## AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

### **Le novità introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 “Disposizioni in materia di lavoro” (Collegato lavoro) nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge 203/2024 “*Disposizioni in materia di lavoro*” che ha apportato alcune modifiche al contenuto del D.Lgs. 81/2008 (*Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Si segnalano innanzitutto le variazioni relative all’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e ad altri aspetti alla stessa correlati.

Nell’articolo 38 “*Titoli e requisiti del medico competente*” viene introdotto il comma 4-*bis* che attribuisce al Ministero della Salute il compito di verificare i requisiti formativi del programma di educazione continua in medicina a cui il medico competente deve partecipare per poter svolgere le proprie funzioni. Il mantenimento di tali requisiti permette infatti ai medici di rimanere all’interno dell’elenco nazionale dei medici competenti consultabile dal sito stesso del Ministero della Salute e suddiviso per Regioni e Province autonome.

Una seconda novità riguarda l’esecuzione della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, ossia la visita volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

La nuova formulazione introduce l’esclusività del medico competente alla relativa esecuzione. In precedenza era, invece, previsto che tale prestazione, su scelta del datore di lavoro, potesse essere svolta in via alternativa dal medico competente oppure dai Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie locali.

Tale modifica sembra quindi essere orientata a rendere più agevole e rapida l’esecuzione della visita pre-assuntiva.

Un'ulteriore novità introdotta nell'articolo 41 "*Sorveglianza sanitaria*" concerne la visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenze del dipendente, dovute a motivi di salute, di durata superiore a sessanta giorni continuativi la cui esecuzione è ora prevista solo "*qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione*".

Laddove il medico competente non ritenga necessario procedere alla visita, il nuovo testo dispone che il medesimo sia tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Anche la *ratio* di tale novella è da ravvisarsi in una più semplice e rapida ripresa del lavoro laddove l'infortunio o la malattia che hanno causato l'assenza prolungata non abbiano alcun impatto sullo svolgimento della mansione specifica del lavoratore.

Occorrerà, tuttavia, capire se i medici competenti si esporranno nell'esprimere un giudizio di idoneità senza aver previamente visitato il lavoratore.

La Legge 203/2024 introduce poi nell'art. 41, con il comma 2-*bis* la possibilità per il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, di prendere visione e tener conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico con le finalità della visita preventiva.

Lo scopo è quello di evitare inutili e antieconomiche duplicazioni e ripetizioni.

Viene inoltre apportata una modifica al comma 9 dell'art. 41 che fornisce un chiarimento in ordine all'organo a cui deve essere presentato il ricorso avverso i giudizi del medico competente.

È stata sostituita la dicitura "all'organo di vigilanza" con "all'azienda sanitaria locale" al fine di precisare quale debba essere l'organo competente a ricevere e trattare il ricorso del lavoratore avverso il giudizio del medico competente ex comma 9, art. 41 D.Lgs. 81/2008.

Erano infatti emerse alcune incertezze in merito al corretto riferimento della definizione di "organo di vigilanza" tra Servizi di Prevenzione degli Ambienti di Lavoro delle ASL e uffici locali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Quanto alle ulteriori novità introdotte nel D.Lgs. 81/2008 dalla Legge in commento si segnalano:

- le modifiche al comma 2 dell'articolo 12 "*Interpello*" relativamente alla composizione della Commissione per gli interPELLI istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'inserimento dell'articolo 14-bis "*Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro*" che introduce l'obbligo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare una relazione annuale alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso;
- le modifiche all'articolo 65 "*Locali sotterranei o semi-sotterranei*" che consentono l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei, in assenza di emissioni di agenti nocivi, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV D.Lgs. 81/2008, in quanto applicabili, e delle idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. A tal proposito viene stabilito che il datore di lavoro comunichi al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso di tali locali, tramite pec, allegando la documentazione necessaria, con un meccanismo di silenzio-assenso all'utilizzo trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione.